



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 71 del 26/05/2022

**OGGETTO: CONCESSIONE IN USO A TEMPO DETERMINATO DI LOCALI COMUNALI POSTI NEL CASTELLO DI CASALGRANDE ALTO - CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZ. DI REGGIO EMILIA - GRUPPO DI CASALGRANDE. RINNOVO.**

L'anno **duemilaventidue** il giorno **ventisei** del mese di **maggio** alle ore **13:30** nella residenza municipale, si è riunita la Giunta comunale.

Risultano presenti:

DAVIDDI GIUSEPPE	Sindaco	Presente
MISELLI SILVIA	Vicesindaco	Presente
RONCARATI ALESSIA	Assessore	Presente
FARINA LAURA	Assessore	Presente
BENASSI DANIELE	Assessore	Presente
AMAROSSO VALERIA	Assessore	Assente

Assiste il Vicesegretario CURTI JESSICA.

IL Sindaco DAVIDDI GIUSEPPE constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

**Oggetto:** CONCESSIONE IN USO A TEMPO DETERMINATO DI LOCALI COMUNALI POSTI NEL CASTELLO DI CASALGRANDE ALTO - CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZ. DI REGGIO EMILIA - GRUPPO DI CASALGRANDE. RINNOVO.

## LA GIUNTA COMUNALE

**RILEVATA** la propria competenza ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

**RICHIAMATI** gli atti sotto indicati:

### DELIBERE DI C.C.:

- n. 23 del 21/03/2022 ad oggetto: "Documento Unico di Programmazione (DUP)- Periodo 2022/2024 - Nota di Aggiornamento";
- n. 24 del 21/03/2022 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024";

### DELIBERE DI G.C.:

- n. 27 del 23/03/2022 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di settore";

### PREMESSO:

- che il principio di sussidiarietà orizzontale, sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, invita le Amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- che il comma 5 dell'art. 3 del TUEL dispone che "i comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";
- che il "Codice del Terzo settore" emanato a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b) della Legge 106/2016, riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia" e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali";
- la L.R. 12/2005, e s.m. e.i. a norma della quale la Regione Emilia-Romagna "*riconosce il valore sociale e civile ed il ruolo nella società del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e, nel rispetto della sua autonomia, ne sostiene e favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale, civile e culturale*", dettando i principi generali che favoriscono i rapporti tra istituzioni pubbliche e organizzazioni di volontariato;

### RICHIAMATI:

- il Codice del Terzo Settore, D.Lgs 117/2017.
- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31/03/2021 "Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni e Enti del terzo Settore";



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- la Legge Regionale 12/2005 e s.m.e.i.;

**VISTO** il decreto del Sindaco n. 16 del 30.09.2021 concernente l'assegnazione alla Dott.ssa Elena Colli delle funzioni di Responsabile del Settore Vita della Comunità, fino al 30.09.2022;

**DATO ATTO** che con i predetti atti sono stati assegnati i programmi, gli obiettivi e le risorse di gestione dell'Ente, affidando gli stessi ai Responsabili dei Servizi;

**CONSIDERATO** che il Comune di Casalgrande promuove e sostiene l'associazionismo locale, nonché intende valorizzare i beni culturali attraverso l'opera dello stesso;

**DATO ATTO** di quanto segue:

- che con delibera di G.C. n. 76 del 03/08/2017 avente ad oggetto "APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ASS. NAZ. ALPINI SEZ. DI REGGIO EMILIA-GRUPPO DI CASALGRANDE" veniva conferito in comodato gratuito l'utilizzo di locali ubicati all'interno del Castello di Casalgrande Alto (Foglio 23 Particella 763) (come da planimetria ALLEGATO A), a favore dell'Associazione Nazionale Alpini ODV – Sez. Reggio Emilia, al fine di promuoverne gli scopi statutari e, in particolare, di collaborare con il Comune di Casalgrande nella gestione dell'area Castello con attività di manutenzione, tutela, custodia e salvaguardia dell'area, nonché per lo svolgimento di iniziative di promozione del bene;
- che l'utilizzo di detto immobile per l'ubicazione e le attività di pubblico interesse, culturali e turistiche che verranno sviluppate, consente la finalità culturale e divulgativa del patrimonio storico-architettonico paesaggistico a beneficio di turisti e cittadini in generale;
- che la Convenzione di cui in oggetto, repertorio n. 9950 del 28/11/2017, avente durata quinquennale, giungerà a natural scadenza il 28/11/2022;

**RICHIAMATO** l'art. 3 – "Canone e durata" della suddetta convenzione, ai sensi del quale *"E' ammesso il rinnovo, previa istanza del concessionario da presentarsi entro il 60° giorno antecedente la data di scadenza della concessione alla quale seguirà una nuova istruttoria da parte del Comune, ove favorevolmente valutato"*;

**VISTA** la richiesta di rinnovo della convenzione di cui in oggetto per ulteriori anni 5, presentata dall'Associazione Nazionale Alpini ODV – Sez. Reggio Emilia– Viale Olimpia 1/B – P.zze Gen. Luigi Reverberi, 42122 Reggio Emilia - assunta agli atti con prot. n. 8762 del 19/05/2022;

**DATO ATTO** che l'Associazione Nazionale Alpini ODV – Sez. Reggio Emilia– Viale Olimpia 1/B – P.zze Gen. Luigi Reverberi, 42122 Reggio Emilia -, risulta attualmente in possesso dei requisiti per il rinnovo della convenzione, ovvero non persegue scopo di lucro, si avvale prevalentemente dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, e risulta regolarmente iscritta al Registro Regionale delle ODV con il n. 1649;

**VISTA** la bozza di convenzione che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (ALLEGATO B), la quale tiene conto della modifica del legale rappresentante dell'Associazione, nonché i relativi allegati;

**PRESO ATTO** che l'Associazione Nazionale Alpini ODV – Sez. Reggio Emilia– Viale



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Olimpia 1/B – P.zze Gen. Luigi Reverberi, 42122 Reggio Emilia - esonera, manleva e garantisce il Comune di Casalgrande da responsabilità verso terzi per danni di qualsivoglia natura cagionati durante la detenzione degli spazi e delle attrezzature e a tale fine si impegna a coprire il rischio con polizza assicurativa;

**DATO ATTO** che, in conformità alle previsioni della convenzione, si rende necessario prevedere un contributo annuo per l'intera durata della stessa, pari ad € 700,00 a titolo di rimborso spese relative ai costi assicurativi;

**DATO ATTO** che le somme trovano copertura al cap. 2250655/98 "Contributi a seguito di convenzione" del bilancio dell'esercizio corrente che presenta la necessaria disponibilità;

**RITENUTO** quindi di procedere al rinnovo della convenzione in essere per la durata di ulteriori anni 5, alle condizioni sopra richiamate;

**ACQUISITI** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli art. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del Testo Unico e dell'art. 17, comma 5, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi:

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Vita della Comunità in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- il parere favorevole del Responsabile del Settore finanziario per la regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente;

**VISTO** lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 101 del 04/10/91 e ss. mm.ii.;

**VISTO** il D. Lgs. 267/2000;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento rispetta le regole di finanza pubblica in conformità a quanto disposto dall'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267/2000;

**CON VOTI** unanimi e favorevoli espressi nei modi e termini di legge;

## DELIBERA

1) DI RICHIAMARE integralmente quanto esposto in premessa, che forma parte integrante del presente atto;

2) DI RINNOVARE per la durata di 5 anni, per le motivazioni espresse in narrativa, la convenzione tra l'Amministrazione Comunale di Casalgrande e l'Associazione Nazionale Alpini ODV – Sez. Reggio Emilia– Viale Olimpia 1/B – P.zze Gen. Luigi Reverberi, 42122 Reggio Emilia - di cui in oggetto, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (ALLEGATO B);

3) DI RICONOSCERE un contributo annuale pari ad € 700,00 per tutta la durata contrattuale (5 anni) a titolo di rimborso spese relative ai costi assicurativi, a favore dell'Associazione Nazionale Alpini ODV – Sez. Reggio Emilia– Viale Olimpia 1/B – P.zze Gen. Luigi Reverberi, 42122 Reggio Emilia;



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

---

4) DI DEMANDARE altresì al Responsabile del Settore competente l'adozione degli atti gestionali conseguenti, secondo quanto disposto ai punti precedenti;

5) DI OTTEMPERARE all'obbligo imposto dal D. Lgs. 33/2013, art. 23 e 26 disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione "Amministrazione trasparente" del presente provvedimento;



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA


Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

---

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco  
DAVIDDI GIUSEPPE

IL Vicesegretario  
CURTI JESSICA



## **CONCESSIONE IN USO A TEMPO DETERMINATO DI LOCALI COMUNALI POSTI NEL CASTELLO DI CASALGRANDE ALTO-CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZ. DI REGGIO EMILIA-GRUPPO DI CASALGRANDE**

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge tra le parti, l'anno duemiladiciassette, il giorno.....del mese di.....presso la sede comunale

tra

COMUNE DI CASALGRANDE – Piazza Martiri della Libertà 1, Casalgrande 42013, Cod. Fisc. e P. IVA 00284720356 – nella persona della Dott.ssa Colli Elena, nata a R.E. il 27/03/1985 C.F. CLLLNE85C67H223Y in qualità di Responsabile del Settore Vita della Comunità;

e

Associazione nazionale Alpini ODV – Sezione di Reggio Emilia che in seguito verrà denominata “Organizzazione” con sede legale ed amministrativa in Reggio Emilia Via Olimpia 1/B Codice Fiscale 80037450352 – iscritta nel registro regionale del volontariato e rappresentata dal Sig. Ferrari Alberto nato a Reggio Emilia il 22.12.1972 C.F. FRRLRT72T22H223H, nella sua qualità di rappresentante legale.

### **PREMESSO**

- Che la Legge 11.8.1991 N° 266 riconosce il valore sociale del volontariato e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici;
- Che la Regione Emilia Romagna con L.R. n. 37/96 e n. 8/2017 cogliendo la novità del volontariato nel quadro sociale, promuove un atteggiamento di disponibilità e flessibilità tra il volontariato, sempre più volto a cogliere la complessa e ricca trama della solidarietà contemporanea e le istituzioni per un rapporto che, accanto alla collaborazione operativa su ragioni di “servizi”, crea spazi di provocazione e stimolo reciproco, al fine di incentivare lo sforzo di semplificazione e adeguamento dell'azione politica e volontaria ai bisogni e all'attesa della gente;
- Che l'Amministrazione Comunale di Casalgrande ha riscontrato l'esigenza di potenziare, sul territorio comunale, il servizio di protezione e tutela del territorio avvalendosi dell'operato del volontariato
- Che si ritiene siano ormai maturi i tempi per una collaborazione con enti di volontariato come l'Associazione Nazionale Alpini nel cui organico a livello locale risultano numerosi volontari operanti da anni.

Tutto quanto sopra premesso,

**si conviene quanto segue**

### **Art. 1 - Premesse**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

### **Art. 2 - Oggetto della convenzione**

Il Comune di Casalgrande concede in comodato gratuito alla associazione Nazionale Alpini- Gruppo di Casalgrande l'immobile ubicato all'interno della Torre del Castello di Casalgrande Alto in via Castello n. 1; Più precisamente vengono concessi in comodato due stanze poste al primo piano e servizi a piano terra, meglio individuati nella planimetria che, sottoscritta dalle parti, si allega al presente atto per formarne parte integrale e sostanziale (*allegato A*). I locali dovranno essere arredati con mobili ed attrezzature di proprietà dell'Associazione per adeguarli alle proprie esigenze d'uso. L'Associazione inoltre è tenuta ad osservare tutte le prescrizioni di legge e regolamenti in vigore in materia di sicurezza e a conservare l'immobile con cura e massima diligenza;

### **Art. 3 - Canone e Durata**

Per le finalità di pubblico interesse di cui in premessa e oltre, i locali sono concessi a titolo gratuito.

La durata della presente concessione è stabilita in anni 5 (cinque) decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente convenzione. E' ammesso il rinnovo, previa istanza del concessionario da presentarsi entro il 60° giorno antecedente la data di scadenza della concessione alla quale seguirà una nuova istruttoria da parte del Comune, ove favorevolmente valutato. E' escluso il tacito rinnovo. Resta inteso che per ragioni di pubblica utilità risultanti da formali provvedimenti o anche per grave inosservanza delle condizioni qui riportate o anche per il ripetersi di singole inadempienze, malgrado formale diffida, il Comune ha facoltà di procedere alla revoca della concessione con il solo preavviso di mesi 2 (due) da notificarsi a mezzo raccomandata A/R, senza alcun diritto ad indennizzo per il Concessionario.

#### **Art. 4 - Regime di concessione**

E' espressamente pattuito che, il rapporto che si instaura con il presente atto, è disciplinato dalle disposizioni sulle concessioni amministrative di diritto pubblico e non potrà in nessun caso essere ricondotto a regime locativo. I locali oggetto della presente, appartengono al patrimonio indisponibile del Comune come definito dall'art. 828 del codice civile. E' obbligo del concessionario impedire che sull'immobile si costituiscano servitù o situazioni di fatto comunque lesive della piena e libera proprietà comunale

#### **Art. 5 - Finalità**

L'Ente pubblico volendo garantire nell'ambito del proprio territorio le attività di prevenzione, controllo e pronto intervento, attiva con l'Organizzazione il progetto riportato in allegato, facente parte integrante della presente convenzione (*allegato B*).

L'Associazione si impegna, per lo svolgimento delle attività nel territorio comunale, ad utilizzare prevalentemente i propri soci volontari, e prioritariamente quelli residenti nell'ambito territoriale interessato dall'intervento, garantendo siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle attività/servizio o delle prestazioni specifiche.

All'inizio dell'anno il responsabile delle attività, nominato dall'Associazione predisporre il programma operativo per la realizzazione del progetto di cui all'art. 5.

Il Concessionario si impegna inoltre a:

-dare la propria disponibilità a presenziare a visite ufficiali e/o di rappresentanza preventivamente concordate con l'Ente;

-si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al responsabile dell'Ente pubblico delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

L'Ente pubblico è tenuto a comunicare immediatamente al responsabile nominato dall'Organizzazione ogni evento che possa incidere sull'attuazione del progetto, nonché a comunicare tempestivamente all'Associazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione.

I responsabili della gestione del progetto vigilano sullo svolgimento delle attività e verificano i risultati del programma operativo attraverso incontri periodici visite sul posto e colloqui con i fruitori effettuati anche disgiuntamente;

#### **Art. 6 - Impegni da parte del Concessionario**

L'Associazione si impegna ad assicurare:

-la custodia dei locali assumendo tutti gli obblighi inerenti la salvaguardia e la migliore conservazione del patrimonio comunale e la regolare vigilanza necessaria a garantire il funzionamento della struttura.

-sono a completo carico del concessionario la pulizia e tutte le spese derivanti da attività autonome di promozione e valorizzazione del luogo;

- le spese di manutenzione ordinaria;

Sono a carico dell'Ente le spese delle utenze (luce, acqua, riscaldamento)

#### **Art. 7 - Danni e responsabilità**

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni a persone e/o cose subiti dall'Associazione o da terzi in relazione all'utilizzo dell'immobile, nonché per atti o fatti giuridicamente rilevanti, nell'uso dei locali dati in concessione.

L'Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività sono coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività stesse e stipulerà apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, intesi come terzi anche l'amministrazione comunale, secondo quanto stabilito dall'art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266;

L'Ente pubblico si impegna a erogare un contributo di € 700,00 come rimborso dell'assicurazione di responsabilità civile su presentazione di apposita documentazione giustificativa.

L'Ente pubblico provvederà a rimborsare le spese effettivamente sostenute per l'esercizio di una attività di carattere sociale entro trenta giorni dalla presentazione delle relative note e comunque non oltre novanta giorni dalla presentazione delle stesse .

Si precisa che l'obbligatorietà della rendicontazione documentata delle spese sostenute ed ammesse a rimborso, oltre che per disposizione delle leggi in materia di volontariato, è anche resa necessaria per obblighi di rispetto delle norme fiscali incidenti.

#### **Art. 8 - Consegna ed uso dei locali**

I locali con le relative pertinenze sono consegnati in buone condizioni di manutenzione e tali dovranno essere riconsegnati all' Ente al termine della concessione, salvo la normale usura e le opere di miglioria nel frattempo autorizzate ed apportate dall'Associazione. Ricevuti in consegna i locali l'Associazione dovrà concordare gli accessi ai soci e comunque è tenuta a consentire l'accesso agli incaricati del Comune per qualunque verifica tecnica o esigenza di tipo manutentivo straordinario, nonché per accertamenti relativi agli adempimenti derivanti dalla presente convenzione.

#### **Art. 9 - Formazione**

L'Ente pubblico si impegna attraverso la Consulta del Volontariato a fornire occasioni concrete di informazione, riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, secondo modalità da concordare con l'Associazione stessa.

L'Organizzazione è tenuta ad assicurare che i volontari partecipino alle iniziative di cui sopra.

#### **Art. 10 - Verifica**

Al termine della validità della convenzione, i responsabili della gestione dei progetti presentano all'Ente di riferimento una relazione finale sull'attività oggetto della presente convenzione.

#### **Art. 11 - Norme finali**

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si richiamano le leggi e le disposizioni presenti in materia. Il concessionario dichiara di accettare senza eccezioni e riserva alcuna, tutte le condizioni precedentemente indicate.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione eventuali controversie saranno risolte in termini di legge. E' competente il Foro di Reggio Emilia.

#### **Art. 12 - Spese**


La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8 - comma 1 della Legge n. 266/1991. Letto, Approvato e sottoscritto

**Per l'A.N.A. Sezione di R.E.**

Sign. Ferrari Alberto

**per l'ENTE PUBBLICO**

Dott.ssa Colli Elena



## **ALLEGATO "B"**

I volontari sono tenuti ad effettuare azioni di controllo, sorveglianza, prevenzione e pronto intervento nel territorio del comune di Casalgrande in occasione di:

- Gare ciclistiche/podistiche
- Tutela ambiente
- Manifestazioni pubbliche
- attività di supporto scolastico (accompagnamento, accoglienza)
- Ogni altra attività riconducibile allo scopo statutario dell'Associazione nazionale alpini di Reggio Emilia Gruppo di Casalgrande



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

---

## Settore SETTORE FINANZIARIO

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 451/2022 ad oggetto: CONCESSIONE IN USO A TEMPO DETERMINATO DI LOCALI COMUNALI POSTI NEL CASTELLO DI CASALGRANDE ALTO - CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZ. DI REGGIO EMILIA - GRUPPO DI CASALGRANDE. RINNOVO. si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Note:

Casalgrande lì, 26/05/2022

Sottoscritto dal Responsabile  
(GHERARDI ALESSANDRA)  
con firma digitale



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

---

## Certificato di Esecutività

**Deliberazione di Giunta Comunale N. 71 del 26/05/2022**

**Oggetto: CONCESSIONE IN USO A TEMPO DETERMINATO DI LOCALI COMUNALI POSTI NEL CASTELLO DI CASALGRANDE ALTO - CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZ. DI REGGIO EMILIA - GRUPPO DI CASALGRANDE. RINNOVO..**

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 10/06/2022, decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 10/06/2022

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE  
IBATICI TERESINA  
(Sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

---

## Certificato di Avvenuta Pubblicazione

**Deliberazione di Giunta Comunale N. 71 del 26/05/2022**

**Oggetto: CONCESSIONE IN USO A TEMPO DETERMINATO DI LOCALI COMUNALI POSTI NEL CASTELLO DI CASALGRANDE ALTO - CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZ. DI REGGIO EMILIA - GRUPPO DI CASALGRANDE. RINNOVO..**

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 30/05/2022 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 15/06/2022

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE  
IBATICI TERESINA  
(Sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)